



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile

Il Tribunale di Crotona, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1887** del R.G.A.C. dell'anno **2015**, trattenuta in decisione all'udienza del 26/02/2020, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente

TRA

AMODEO ORLANDO (C.F MDARND57E27L802P) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta Guerra, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotona, alla via Venezia, n. 123;

ATTORE

E

POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (P.IVA 01683650798), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Marano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Castelsilano, alla via Palazzo, n. 54;

CONVENUTA

Oggetto: rapporti societari.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Amodeo Orlando ha convenuto in giudizio la Polis Società Cooperativa per azioni, chiedendo la revoca dell'ordinanza n. 842/2014 emessa in data 28/07/2014 dall'intestato Tribunale, con la quale, in accoglimento del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dalla convenuta, veniva ordinato ad esso attore, in qualità di Presidente uscente, di consegnare alla Polis Società Cooperativa S.p.a. tutta la documentazione in suo possesso relativa



alla gestione e all'amministrazione della cooperativa. A sostegno dell'azione, l'attore ha dedotto l'inammissibilità della domanda cautelare, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Cooperativa, per la quale tutte le controversie insorte tra soci e società sono devolute ad un arbitrato irrituale; ha altresì eccepito l'incompetenza per materia, per essere competente a decidere la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catanzaro, ai sensi del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza di ragioni di pregiudizio in capo alla convenuta, per essere la documentazione per cui è causa già nella disponibilità dei soci amministratori della società.

La convenuta ha resistito alla domanda, deducendo – in ordine alle questioni preliminari sollevate dall'attore – che la devoluzione della controversia ad un arbitrato rituale o irrituale non osta alla proposizione della domanda cautelare in sede giudiziale, e che tra le materie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa non sono ricompresi i giudizi cautelari; nel merito ha dedotto la piena fondatezza della propria domanda, dovendo nel caso di specie garantirsi il c.d. passaggio delle consegne tra vecchio e nuovo presidente della cooperativa.

All'udienza del 26/02/2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Con la spiegata azione, l'attore – pur instaurando formalmente un giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-*octies* c.p.c. – si è invero limitato a sollevare vizi del procedimento cautelare che come tali avrebbero dovuto formare oggetto di tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c.. Egli ha impugnato l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. chiedendone la revoca (cfr. conclusioni dell'atto di citazione, “accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda cautelare proposta ex art. 700 c.p.c. attesa l'assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* nonché del pregiudizio grave e irreparabile”), senza chiedere al giudice del presente giudizio una pronuncia in ordine al merito della controversia, ossia in ordine al diritto sostanziale azionato dalla controparte.

Nello specifico, parte attrice ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, deducendo che la convenuta avrebbe dovuto proporre istanza di arbitrato, prima di agire ex art. 700 c.p.c. Tale eccezione, oltre che infondata – atteso che la devoluzione della controversia ad arbitri non osta alla proposizione della domanda cautelare dinanzi al giudice competente (art. 669-*quinquies* c.p.c.) – risulta in ogni inconfidente, essendosi esaurita la fase cautelare, e non essendo stata dedotta in un giudizio di reclamo. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione cautelare in



ragione dell'incompetenza per materia del Tribunale adito, in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Catanzaro, con eccezione che anche in tal caso, stante l'insussistenza di una *causa petendi* e di un *petitum* afferenti al merito della controversia, avrebbe dovuto essere dedotta in sede di reclamo.

Ancora, l'attore ha dedotto di non aver tenuto alcun comportamento omissivo tale da determinare un pregiudizio imminente e irreparabile alla società convenuta e che la stessa non si sarebbe invero trovata nella impossibilità di adempiere ai propri obblighi (tributari o nei confronti dei terzi) né nella impossibilità di adempiere alla tenuta dei libri obbligatori, come dalla stessa dedotto in sede cautelare. Ha rilevato, in particolare, che il nuovo Cda era stato in grado di reperire altrove la documentazione oggetto di causa (in possesso di altri soggetti) e di intraprendere con tranquillità la gestione della cooperativa. Anche in tal caso, trattasi di eccezioni che attengono al difetto del requisito del *periculum in mora* necessario per l'emanazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., che avrebbero potuto fondare un eventuale reclamo, ma che non riguardano il merito della controversia, ossia il diritto della convenuta di ottenere la consegna della documentazione afferente alla gestione della Cooperativa da parte del Presidente uscente, il quale non ha in ogni caso alcun titolo per ritenerla

In definitiva, avendo l'attore nella sostanza introdotto un giudizio di impugnazione dell'ordinanza cautelare emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che tuttavia segue le forme del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara la domanda inammissibile;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.

Così deciso in Crotone, il 20/10/2020

Il Giudice

Dr.ssa Ilaria De Pasquale

